REGOLAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15 aprile 2013

ARTICOLO 1

È istituita in Sommariva del Bosco la "Commissione comunale per le attività produttive" con sede presso la Casa comunale, sita in piazza Seyssel, n. 1.

Essa rappresenta una commissione comunale consultiva permanente che, attraverso i meccanismi della partecipazione, opera nell'ambito della disciplina delle attività economiche, sociali e produttive locali, in particolare per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo delle attività economiche operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agro-alimentare, nel turismo e nei servizi.

Le principali aree tematiche sono le seguenti:

- commercio;
- artigianato;
- industria:
- agricoltura;
- turismo:
- servizi:
- infrastrutture.

ARTICOLO 2

La Commissione opera con funzioni meramente consultive e propositive svolgendo, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia, un'azione tesa a supportare l'Amministrazione comunale nel compimento dei programmi governativi in tema di:

- proposizione di azioni mirate in tema di valorizzazione territoriale;
- orientamento della pianificazione strategica del territorio attraverso processi di programmazione negoziata volte ad attrarre la crescita territoriale e nuovi investimenti;
- estensione di politiche di marketing territoriale ed avviamento di processi strategici definiti e coordinati nell'ottica della concertazione territoriale;
- valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale.

In tal senso, la Commissione provvede, ove richiesto, a:

- a) esprimere pareri ed indirizzi non vincolanti per l'Amministrazione Comunale, interagendo con tutti i soggetti interessati e a qualunque titolo coinvolti, nell'ambito della propria attività istituzionale a sostegno delle politiche produttive;
- b) collaborare con gli uffici all'uopo preposti per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune e/o dagli enti ed associazioni locali.

ARTICOLO 3

Fatto salvo quanto previsto al successivo secondo comma, fanno parte della Commissione:

- a) il Sindaco (o l'assessore o il consigliere incaricato dal Sindaco) che la presiede;
- b) tre rappresentanti consiliari (di cui almeno uno della minoranza consiliare) scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale, eletti comunque in Assemblea con voto a scrutinio segreto e limitato ad uno. E' prevista l'individuazione, oltre ai tre membri effettivi, anche di tre membri supplenti (di cui almeno uno scelto dalla minoranza consiliare).

Sono, altresì, membri di diritto i rappresentanti locali delle associazioni di categoria operanti sul territorio.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo incaricato o in mancanza da un membro della commissione individuato dal Presidente.

La Commissione può, a propria discrezione e limitatamente a particolari e specifiche problematiche, invitare alle proprie sedute i rappresentanti di comitati ed organismi che perseguono le finalità in argomento e che svolgono la loro attività a favore della comunità locale.

ARTICOLO 4

La Commissione potrà anche avvalersi, previa autorizzazione della Giunta Comunale, anche dell'intervento di professionisti esperti in materia, senza diritto di voto.

ARTICOLO 5

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno due dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente, entro sessanta giorni dalla richiesta, provvede alla sua convocazione.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai vari membri almeno giorni cinque, naturali e successivi, antecedenti alla data fissata per la seduta.

ARTICOLO 6

La Commissione assume le proprie decisioni a condizione che sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri (numero legale).

ARTICOLO 7

La durata in carica dei componenti la Commissione è pari a quella dell'organo consiliare che li ha nominati. La stessa continua ad operare fino al rinnovo dei propri componenti.

Si procede al rinnovo di tutti i componenti della Commissione anche qualora, nel corso del mandato, la Commissione medesima divenga inoperante a seguito di mancanza del numero legale per tre sedute consecutive.

I membri della Commissione possono venire sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze ingiustificate consecutive nel corso dell'intero mandato.

ARTICOLO 8

Ogni iniziativa proposta dalla Commissione, che comporti spese a carico del bilancio

comunale, non potrà essere attuata senza la preventiva autorizzazione dei competent organi dell'Amministrazione comunale.